

RG n. 10630/2016

Il giudice onorario del Tribunale di Venezia, terza Sezione Civile, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 10.05.2017 pronuncia la seguente



Ordinanza

ai sensi dell'art. 19, DLgs. 150/2011, dell'art. 702 bis ss. cpc., del DLgs. 251/2007, del DLgs. 25/2008 e del DLgs. 286/1998

nella causa pendente tra

rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. D'AVINO FABRIZIO IPPOLITO
ricorrente


e

MINISTERO DELL' INTERNO

rappresentato e difeso in proprio, a mezzo di rappresentante designato dalla Commissione Territoriale di Verona che ha adottato l'atto impugnato,

resistente

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona del 26.07.2016



Con ricorso depositato in Tribunale in via telematica, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione internazionale sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria.

Il ricorrente chiede, altresì, in questa sede, che venga accertato e dichiarato il diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Costituzione.

Il ricorrente-cittadino nigeriano originario di Ivue (Edo State), che in questa sede chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento della protezione internazionale o, quanto meno, della protezione umanitaria - lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa la quale ha ritenuto non credibili, generici e inattendibili i fatti narrati dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione internazionale.

Quest'ultimo ha dichiarato, avanti la Commissione, di essere fuggito dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dai membri della sua comunità -che fanno uso del rito voodoo e rappresentano la maggioranza rispetto agli appartenenti alla comunità cristiana- a causa del suo rifiuto di assumere il ruolo di capo voodoo, alla morte del precedente.

Nel provvedimento di rigetto richiamato in epigrafe, la Commissione Territoriale ha altresì escluso che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251 del 2007 - in base al quale ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale - in quanto le zone di origine e di residenza del ricorrente (Nigeria del sud) non sono afflitte da una situazione di conflitto armato e violenza generalizzata.

All'udienza del 10.05.2017, dopo l'audizione del ricorrente di data 29.03.2017, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Nessuno è comparso per parte resistente, neppure costituita in cancelleria.

Il Giudice si è riservato la decisione.

In via preliminare.

Si dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno, non costituito seppur citato in giudizio.

Nel merito.

1.

Il ricorso va accolto nei limiti della protezione umanitaria, alla luce delle considerazioni che seguono:

Come è noto la valutazione demandata al Giudice ordinario si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di (entrambi) i dati oggettivi (attinta anche in via di ragionamenti inferenziali), *id est* quello afferente la condizione socio - politico - normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni), senza poter ricavare sillogisticamente ed automaticamente dalla prima la seconda, per cui non ogni appartenente ad un certo gruppo risulta automaticamente un perseguitato (*Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2007 n° 26822*).

E' del pari consolidato il principio secondo il quale per rifugiato deve intendersi qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide rispondente ai criteri stabiliti dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra, quali specificati nella direttiva 2004/83/CE. In particolare, secondo l'art. 1 citato, si può chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato soltanto se nel Paese di origine sono state sofferte persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche.

Nessuna delle elencate cause può essere riferita all'opponente, la cui domanda, sul punto, non può trovare accoglimento: in particolare, per il riconoscimento dello *status* di rifugiato occorre che l'interessato provi, anche in via indiziaria (costituita da elementi seri, precisi e concordanti, desumibili da documenti, testimonianze ed altro), la sussistenza di un reale pericolo di persecuzione nel Paese da cui egli proviene; circostanza che non può riscontrarsi nella vicenda oggi sottoposta al vaglio del Tribunale.



Ed invero l'art. 5 del d.lgs. n° 251 del 2007 individua i responsabili della persecuzione o del danno grave, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale come di seguito: "a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi."

Dal racconto fornito, non è dato evincere alcuna prova della sussistenza di alcun tipo di persecuzione diretta a carico dell'opponente tale da consentire di riconoscere allo stesso lo status di rifugiato: in particolare, il ricorrente ha riferito che il motivo del suo allontanamento dalla Nigeria è da attribuirsi alla circostanza del suo rifiuto di entrare a far parte della comunità Vodoo, essendo praticante cristiano

Va, anzitutto, rilevato come la vicenda personale prospettata appaia non credibile e generica, ritenendo il giudicante di condividere le considerazioni svolte sul punto dalla Commissione, ma soprattutto è priva degli elementi richiesti dalla norma, che costituiscono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

2.

Nè appaiono sussistere, nel caso di specie, i presupposti per l'invocata protezione sussidiaria, dovendo risultare - quanto meno in via indiziaria - una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del ricorrente nel proprio Paese.

Ed invero, ai sensi dell'art. 2 lett. g) d.lgs.n. 251/2007, la misura di protezione *de qua* può essere riconosciuta a "un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese".

Per danno grave si intende quanto stabilito nell'art. 14 d.lgs. cit. a) la condanna a morte o all'esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale).

Sono poi ritenuti atti di persecuzione quelli che, per la loro natura e frequenza, rappresentano una violazione dei diritti fondamentali inderogabili ex art. 15 par. 2 della CEDU, anche se realizzati con misure di diversa natura ed anche se attuati mediante provvedimenti legislativi, amministrativi o di polizia discriminatori, o azioni giudiziarie aventi tali caratteristiche.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i termini «condanna a morte», «esecuzione» nonché «tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente», impiegati all'art. 15, lett. a) e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. Infatti, viene considerata in modo più ampio una «minaccia (...) alla vita o alla persona» di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia deve essere inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. E' stata

ancora la Corte europea di Giustizia ad affermare che si può considerare esistente una violenza individuale quand'essa riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso - valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda - raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva. In definitiva, anche la protezione sussidiaria correlata alla lett. c) dell'art. 15 dir. ult. cit. rende necessaria un'individualizzazione della violenza senza la quale non è possibile riconoscere detta protezione (Cass. 24111/2015).

3.

Nel caso concreto, nessun elemento agli atti consente di ritenere integrata la sussistenza di un *fumus* in ordine al danno grave, né risulta in alcun modo sussistente il presupposto della condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, né - infine - il ricorrente ha dimostrato l'esistenza, nel paese di provenienza, di tortura o altre forme di trattamento inumano o degradante ai propri danni o la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona dei civili derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

I fatti narrati sono privi di adeguati riscontri, oltre che estremamente generici e, in mancanza di allegazione di circostanze specifiche, deve escludersi che il ricorrente abbia offerto elementi completi ed esaustivi, tali da fondare il giudizio di credibilità ed attendibilità dello stesso.

Inoltre, nella fattispecie in esame non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione sussidiaria prevista dalla lett. c) del citato art. 14 del D.lgs. 251/2007 in considerazione della mera provenienza geografica del ricorrente in quanto, pur essendo presente in talune aree specifiche della Nigeria una situazione di conflitto armato, tale situazione non riguarda tuttavia gli Stati collocati nella parte sud del Paese, tra cui l'Edo State in cui è ricompresa sia la città in cui è nato e cresciuto il ricorrente stesso e comunque la situazione ivi esistente non è caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata tali da determinare - se non eccezionalmente - un rischio effettivo di danno grave nel senso di cui alla citata lett. c) del predetto art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007 per l'intera popolazione civile, nè il ricorrente appare possedere caratteristiche specifiche e attendibili tali da esporlo, sotto tale profilo, a differenziato e qualificato rischio.

Il ricorso va, quindi, rigettato con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria.

4.

Per quanto attiene alla domanda di richiesta di asilo ex art.10 Costituzione, si precisa che, alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, l'asilo costituzionale può dirsi attuato mediante il sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale presenti nel nostro ordinamento: rifugio politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. Afferma la Corte "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3,

in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (Cass. ord. 15466/2014).

In sostanza, non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale (Cass. Ord. 10686 del 2012).

5.

Tuttavia si osserva che se è vero che nella zona di provenienza del ricorrente non può dirsi in atto un conflitto armato interno che provochi una situazione di violenza indiscriminata, la situazione ingravescente è tale da provocare un effetto ad esso assimilabile che costituisce una minaccia per il ricorrente nel caso di suo rientro in patria sì da giustificare il riconoscimento in suo favore della protezione umanitaria.

E' indubbio, infatti, che il drammatico sviluppo che in Nigeria ha conosciuto negli ultimi anni l'attività dei gruppi terroristici di ispirazione islamica e che porta anche all'uccisione di nostri connazionali ad opera soprattutto del noto gruppo terroristico denominato Boko Haram, colpevole di quotidiani massacri di nigeriani, per la gran parte di fede cristiana, e attentati indiscriminati; sovente giunge notizia dello sterminio di interi villaggi nel nord est del Paese ad opera degli integralisti islamici responsabili dell'indiscriminata uccisione di donne, bambini e gente inerme e del rapimento di centinaia di giovani studenti nigeriani così come non è contestabile da ultimo gli attentati terroristici e i rischi per l'incolumità dei cittadini si stanno pian piano spostando anche verso il Centro ed il Sud della Nigeria.

Orbene, in tale situazione, tenendo conto del clima di instabilità ed insicurezza che caratterizza anche il Centro ed il Sud del Paese, pur non versando tale zona del Paese in una situazione di violenza indiscriminata come quella caratterizzante il Nord della Nigeria, si ritiene che al ricorrente vada riconosciuta, come innanzi detto, la protezione umanitaria.

Oltre a ciò, il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un percorso di integrazione sociale, collaborando attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dai centri di accoglienza, oltre ad impegnarsi fin da subito in corsi scolastici e di volontariato.

La particolare natura della controversia, la controvertibilità delle questioni trattate ed in particolare la fluidità della situazione concreta nel Paese di provenienza giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- riconosce il diritto di _____ nato il _____ (Nigeria), alla protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998 e dispone trasmettersi gli atti alla Questura competente per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore del predetto;


- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona, nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 24.05.2017

Il Giudice onorario

dott. ssa Giuseppina Zito



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

05 AGO. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Erano Cristò

